



PROVINCIA
DI ROMA

**Regolamento per la concessione di
contributi, sussidi e ausili finanziari ai
sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni**

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 58 del 09/12/2009

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione, beneficiari e ambito territoriale delle attività

1. Il presente Regolamento disciplina la assegnazione da parte della Provincia di Roma di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici (d'ora in poi chiamati per brevità contributi), con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, definendone criteri e modalità.

2. I contributi possono essere concessi ad Enti e Istituzioni pubbliche, Enti civilmente riconosciuti, Associazioni, Fondazioni e Comitati di cui al Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile, legalmente costituiti da almeno un anno, nonché a soggetti esercenti attività a scopo di lucro, a condizione che l'attività oggetto di assegnazione del contributo non sia riconducibile allo scopo sociale, non rappresenti affidamento di servizi o forniture e non rappresenti un veicolo pubblicitario dei beni o delle attività/servizi prodotti.

3. Non è consentita la assegnazione di contributi a persone fisiche.

4. Per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni immobili e mobili i contributi potranno essere assegnati esclusivamente ai Comuni o ad altri Enti pubblici operanti nel territorio della Provincia, nonché ai soggetti espressamente e tassativamente indicati nel successivo art. 11.

5. In ogni caso le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi nell'ambito della Provincia, fatti salvi i casi di particolari iniziative intese a diffondere e valorizzare fuori dai suoi confini la conoscenza del territorio provinciale a fini produttivi, turistici, culturali e di solidarietà.

6. Potranno svilupparsi al di fuori del territorio nazionale le eventuali attività di cooperazione allo sviluppo svolte con riferimento a quanto previsto dalla Legge 22/02/1987 n. 49.

7. Per tutte le iniziative che beneficeranno di contributi da parte della Provincia di Roma andrà verificata la coerenza e la congruità in termini di finalità e di campi di intervento, per come definiti dal presente Regolamento.

Art. 2 Finalità

1. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, con particolare riguardo a quello di sussidiarietà in senso orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost., la Provincia di Roma favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale e persegue le finalità indicate dallo Statuto provinciale e connesse, fra l'altro:

- alla partecipazione dei cittadini ed alla valorizzazione dell'apporto delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative;
- alla valorizzazione delle libere forme associative e di cooperazione, con particolare riguardo al volontariato sociale;
- alla promozione dell'associazionismo tra gli enti territoriali di diverso livello;
- alla promozione ed al coordinamento dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico;
- alla promozione ed alla tutela dei diritti, delle libertà civili e della dignità della persona umana nonché dei valori culturali, etici e religiosi della comunità;
- al miglioramento della qualità della vita;
- alla promozione della cultura della pace, della cooperazione, dell'integrazione multietnica e multiculturale e della solidarietà;
- alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse culturali, storiche, artistiche e naturali del territorio;
- alle pari opportunità.

Art. 3 **Ambiti di intervento**

1. Le finalità sopra richiamate sono perseguite nei seguenti ambiti di intervento:

- Tutela e protezione ambientale delle risorse idriche ed energetiche, riserve naturali;
- Valorizzazione dei beni, delle attività e delle tradizioni culturali;
- Viabilità e trasporti;
- Caccia e pesca nelle acque interne;
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- Igiene e profilassi pubblica;
- Compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed alla formazione;
- Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali;
- Sviluppo economico, produttivo, commerciale, turistico e sportivo;
- Servizi sociali e assistenza.

2. I Contributi, di spesa corrente o in conto capitale, per i soli soggetti pubblici, possono avere altresì ad oggetto materie nelle quali l'Amministrazione provinciale svolge un ruolo di coordinamento delle politiche pubbliche in attuazione dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, quali, a titolo esemplificativo:

- Localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- Destinazione del territorio in base alle vocazioni specifiche;
- Beni culturali;

- Linee di intervento per sistemazione idrica, forestale, consolidamento del suolo e regimazione delle acque;
- Istituzione di parchi e riserve naturali;
- Promozione dell'esercizio coordinato di funzioni.

3. L'attribuzione di sostegni finanziari può essere, altresì, disposta per specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà ad altre popolazioni, per calamità naturali od altri eventi eccezionali.

4. Non ricadono sotto la disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a. le provvidenze erogate in attuazione di funzioni attribuite, delegate o sub-delegate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea;
- b. gli interventi finanziari e gli altri sussidi materiali e vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti ed ai quali la Provincia partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse;
- c. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di funzioni, servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza economica, tecnica ed organizzativa;
- d. i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi e strutture provinciali concessi in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei cittadini e delle loro associazioni;
- e. oneri a carico della Provincia per iniziative organizzate congiuntamente a soggetti terzi;
- f. i trasferimenti a titolo di quota di funzionamento in favore di associazioni e fondazioni cui l'Amministrazione Provinciale partecipa in qualità di socio;
- g. gli adempimenti, anche finanziari, derivanti da accordi con altre pubbliche amministrazioni stipulati a norma dell'art. 15 della legge 241/90.

CAPO II

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 4

Programmazione

1. Con il Bilancio annuale e pluriennale ed in particolare con la Relazione Previsionale e Programmatica, il Consiglio individua i settori di intervento per la assegnazione dei contributi, definendo in via generale l'entità degli stessi e stabilendo una ripartizione tra titoli, funzioni e servizi.

2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi consiliari in sede di definizione e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, che costituisce il programma specifico per ciascun centro di responsabilità, nonché in sede di avvio delle procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente Capo.

Art. 5 **Bandi**

1. In esecuzione di programmi europei, nazionali e regionali, nonché per specifiche aree tematiche omogenee oggetto di programmi provinciali, la assegnazione di contributi avviene, di norma, sulla base della pubblicazione di bandi, predisposti dalla struttura competente e approvati dalla Giunta.

2. I bandi, predisposti dalla struttura gestionale precedente, devono contenere:

- l'indicazione della struttura precedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica ai quali gli interessati possono rivolgersi;
- le finalità che l'Amministrazione si propone mediante l'erogazione dei contributi messi a bando;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- le modalità, i tempi e i criteri di valutazione delle domande medesime;
- le forme di pubblicità e le eventuali possibilità di ricorso contro le assegnazioni di contributi;
- ogni altro elemento utile a garantire la trasparenza e la partecipazione degli interessati, compresa l'eventuale modulistica per la presentazione della domanda e lo sviluppo dei relativi procedimenti.

3. La Giunta, con propria deliberazione, approva i bandi. Quindi demanda alla struttura competente l'adozione dei relativi atti di gestione.

4. I bandi devono essere pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione.

5. Il Dirigente della struttura competente nomina e presiede la commissione per l'esame delle richieste di contributo pervenute in relazione al bando, ne cura la convocazione e ne dirige i lavori, al termine dei quali viene stilata una apposita graduatoria suddividendo i soggetti richiedenti in:

- assegnatari
- non assegnatari in possesso dei requisiti
- esclusi perché non in possesso dei requisiti

6. Il Dirigente della struttura competente, al termine della procedura, con propria determinazione, approva la graduatoria di assegnazione dei contributi e ne dà comunicazione alla Commissione consiliare per presa visione. Provvede alla adozione degli atti di gestione susseguenti, fino alla liquidazione, secondo quanto disciplinato nel Capo III del presente Regolamento.

Art. 6

Procedure di assegnazione di contributi non riferiti a bandi

1. Qualora la assegnazione di contributi non avvenga in esecuzione di programmi europei, nazionali e regionali, né con riferimento a specifiche aree tematiche omogenee oggetto di programmi provinciali, può anche avvenire sulla base di richieste da presentarsi, secondo le modalità di cui al presente articolo, entro scadenze semestrali fissate al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni esercizio finanziario.

2. In relazione alle scadenze così determinate, il Dirigente competente provvede, entro congruo termine, alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione di una comunicazione con la quale si invitano i soggetti interessati a formulare le richieste di contributo secondo le modalità ivi indicate ed utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

3. Le domande devono essere indirizzate alla struttura indicata nell'avviso. Può prevedersi che l'inoltro avvenga anche o esclusivamente in formato elettronico.

4. Scaduti i termini riportati nella comunicazione, il Dirigente competente provvede all'esame delle richieste pervenute ed alla formulazione di un elenco delle stesse, suddiviso per materie, evidenziando quelle che risultano ammissibili e quelle che, invece, non rispondono ai requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento.

5. La Giunta, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7, adotta deliberazioni di assegnazione dei contributi. Le Commissioni consiliari competenti per ciascuna materia esprimono preventivamente sulle proposte di deliberazione, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, un parere non vincolante.

6. Il Dirigente della struttura competente procede quindi alla adozione dei successivi atti di gestione, fino alla liquidazione secondo quanto disciplinato nel Capo III del presente Regolamento.

Art. 7

Criteri di assegnazione di contributi non riferiti a bandi

1. I contributi assegnati ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti secondo i criteri definiti dal presente articolo.

2. Per la assegnazione di contributi in campo culturale, sportivo e delle manifestazioni tradizionali, costituisce criterio preferenziale la particolare rilevanza delle iniziative o degli interventi proposti, desunta:

- a. dalla comprovata risonanza delle stesse a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale o locale, accertabile dal patrocinio concesso da altre istituzioni, dalla documentazione storica, pubblicistica e/o informativa riferita alle stesse;
- b. dalla rispondenza alle tradizioni territoriali e delle comunità locali;

- c. dalla caratteristica di continuità nel corso del tempo;
- d. dalla innovatività;
- e. dalla previsione che lo svolgimento avvenga in contesti territoriali e/o sociali carenti di iniziative del genere proposto;
- f. dalla connessione con analoghe iniziative e interventi, capaci di sviluppare reti autonome dei soggetti istituzionali e sociali.

3. Per la assegnazione di contributi in campo sociale costituiscono criteri preferenziali delle iniziative o degli interventi:

- a. l'essere rivolti a prevenire, risolvere o contrastare situazioni di particolare disagio territoriale e/o familiare;
- b. l'essere rivolti a contrastare fenomeni di degrado sociale o che destano allarme nella popolazione;
- c. la caratteristica di continuità nel corso del tempo;
- d. la innovatività;
- e. la connessione con analoghe iniziative e interventi, capaci di sviluppare reti autonome dei soggetti istituzionali e sociali.

4. Per la assegnazione di contributi per iniziative rivolte al sostegno di produzioni tipiche, attività e settori economici, costituiscono criteri preferenziali:

- a. la particolare rilevanza del settore o dell'attività di intervento nel contesto della economia del territorio, con riferimento sia agli indicatori statistici, sia ad eventuali stati di crisi, sia al riconoscimento di marchi di qualità e di protezione della tipicità;
- b. la caratteristica di continuità nel corso del tempo;
- c. la innovatività;
- d. la previsione di svolgersi in contesti territoriali e/o sociali carenti di iniziative del genere proposto;
- e. la connessione con analoghe iniziative e interventi, capaci di sviluppare reti autonome dei soggetti istituzionali e sociali.

5. Per la assegnazione di contributi a soggetti pubblici per la realizzazione di opere o interventi costituiscono criteri preferenziali:

- a. l'essere rivolti a prevenire, risolvere o contrastare situazioni di emergenza territoriale e/o ambientale;
- b. l'essere rivolti al completamento di interventi già parzialmente attuati.

6. L'assegnazione dei contributi da parte della Giunta deve contenere l'indicazione della coerenza con i criteri sopra elencati, con riferimento alla attuazione dei programmi di governo dell'Ente.

Art. 8
Ulteriori modalità di erogazione dei contributi

1. Al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti articoli la Giunta con propria deliberazione, sulla base della istruttoria della struttura competente, può decidere la assegnazione di contributi per programmi, iniziative, eventi, interventi:

- a. in caso di urgenza, eccezionalità, straordinarietà delle condizioni che ne determinano la necessità;
- b. in caso di comprovata ed indiscussa rilevanza del programma, della iniziativa, dell'evento o dell'intervento proposto;
- c. in caso di attuazione di intese con altri soggetti pubblici;
- d. in caso di esecuzione di indirizzi del Consiglio;
- e. in ogni altro caso in cui si rilevino motivi di particolare interesse pubblico e di rispondenza agli indirizzi di governo dell'Ente, valutati anche i criteri di cui al precedente art. 7.

2. La Commissione consiliare competente per materia, sulle proposte di deliberazione di cui al precedente comma 1, esprime preventivamente, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione, il proprio parere non vincolante.

3. In casi eccezionali, qualora non sia possibile acquisire il parere nei termini di cui al comma 2, l'assegnazione del contributo può essere disposta dalla Giunta, previa comunicazione, a cura della struttura procedente, alla Commissione consiliare competente alla quale deve comunque essere trasmessa la relativa deliberazione.

Art. 9
**Competenze delle unità organizzative Responsabili del procedimento
e della Ragioneria generale**

1. Nella materia disciplinata dal presente regolamento, compete ai Servizi amministrativi, nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi elettivi e di governo:

- a. la collaborazione nella elaborazione dei documenti di programmazione;
- b. l'elaborazione dei Bandi;
- c. la pubblicazione dei bandi e la pubblicità delle procedure di assegnazione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- d. la raccolta delle richieste di contributo e l'istruttoria nella procedura di assegnazione;
- e. l'adozione dei provvedimenti di assegnazione di contributo;
- f. la gestione delle fasi operative afferenti la liquidazione, con specifico riguardo alla verifica ed al controllo dei rendiconti presentati dai beneficiari;
- g. l'attività di verifica e di controllo sui soggetti beneficiari;
- h. la eventuale collaborazione nella elaborazione della circolare di cui al successivo art. 13;

gli adempimenti in ordine alla formazione dell'Albo dei Beneficiari di cui al D.P.R. n. 118/2000.

2. Nella materia disciplinata dal presente regolamento, compete ai Servizi della Ragioneria Generale, nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi elettivi:

- a. la collaborazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- b. la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti deliberativi e determinativi in materia di assegnazione di contributi aventi rilevanza finanziaria;
- c. la collaborazione con i Servizi amministrativi in sede di liquidazione;
- d. la lavorazione contabile delle liquidazioni;
- e. la eventuale collaborazione nell'attività di verifica e controllo;
- f. la elaborazione della circolare di cui al successivo art. 13.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 10

Entità dei contributi assegnabili

1. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 90% del costo complessivo dell'iniziativa, presunto e dichiarato dal soggetto richiedente.

2. La somma di contributi ed eventuali entrate, compreso quello dell'Amministrazione Provinciale, non può in ogni caso essere maggiore del totale del costo complessivo.

3. I contributi in favore di Comunità Montane, Unioni di Comuni nonché di Comuni rientranti nelle fasce a), b), c) e d) dell'art. 156, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000, possono essere assegnati nella misura non superiore al 98% del costo complessivo.

4. I limiti di cui ai commi 1 e 3 non sono applicati in caso di assegnazione di contributo a beneficio di iniziative nel campo sociale, nonché di interventi resi necessari a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 3 possono essere derogati con i bandi di cui all'art. 5, per specifici programmi di intervento correlati a particolari obiettivi previsti nel Piano esecutivo di gestione.

6. Su motivata istanza del soggetto richiedente, l'Amministrazione ha facoltà di concedere una anticipazione nella misura massima del 40% del contributo assegnato – con le modalità stabilite dalla circolare di cui al successivo art.13 del presente Regolamento – previa presentazione di polizza fidejussoria. La polizza fidejussoria non è richiesta a Comuni ed altri Enti pubblici.

Art. 11
Entità dei contributi assegnabili in conto capitale

1. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ad enti ed istituzioni pubbliche.

2. Per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche e l'acquisizione di immobilizzazioni materiali i contributi potranno essere assegnati nella misura non superiore al 90% del costo complessivo.

3. La somma di contributi ed eventuali entrate preventivate, compreso quello dell'Amministrazione Provinciale, non può in ogni caso essere maggiore del totale del costo complessivo.

4. I contributi in favore di Comunità Montane, Unioni di comuni nonché di Comuni rientranti nelle fasce a), b), c) e d) dell'art. 156, comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000, possono essere assegnati nella misura non superiore al 98% del costo complessivo.

5. In deroga al comma 1 del presente articolo, possono essere assegnati contributi in conto capitale:

- a. in favore di associazioni, fondazioni, comitati per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali (attrezzature) destinate ad uso da parte di persone fisiche con ridotta capacità psico-motoria o per necessità di tutela e soccorso alla persona;
- b. in favore di organizzazioni non governative con scopi di solidarietà sociale ed umanitaria per la realizzazione ed il completamento di opere e per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali;
- c. in favore di persone giuridiche private concessionarie di immobili pubblici, per la manutenzione ed il completamento di opere e per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali, a condizione che l'ente concedente rilasci preventivamente, in forma scritta, il proprio assenso.
- d. a soggetti privati non esercenti attività a scopo di lucro a condizione che:
 - l'assegnazione sia necessaria per il raggiungimento di fini istituzionali dell'amministrazione provinciale;
 - l'assegnazione sia riconducibile al rapporto di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione;
 - venga stipulata una convenzione con il soggetto beneficiario in cui si vincoli l'uso pubblico gratuito delle strutture private oggetto di finanziamento;
 - il provvedimento dimostri ed attesti la convenienza del contributo in conto capitale assegnato a soggetti privati, rispetto a modalità di spesa alternative sostenute direttamente dall'amministrazione provinciale per il perseguimento della medesima finalità.

6. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 5, lettere a) e b), nonché per interventi resi necessari a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, non si applica il limite di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 12 **Rendicontazione e liquidazione dei contributi**

1. La liquidazione è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario secondo i termini e le modalità previste dalla circolare di cui all'art. 13 del presente regolamento.

2. La rendicontazione di cui al comma precedente deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. Relazione sulle attività oggetto di contributo
- b. Consuntivo analitico delle entrate e delle spese relative alle attività svolte.

3. La liquidazione dei contributi, in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, è disposta dal dirigente responsabile che ha assunto l'originario impegno della spesa.

4. L'erogazione dei contributi per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche avverrà per quote lavori a misura dell'avanzamento dei lavori medesimi, come disciplinato nel dettaglio dalla circolare di cui all'art. 13 del presente regolamento

Art. 13 **Disciplina operativa – Rinvio**

1. Con apposita circolare del Ragioniere Generale, previa intesa con il Segretario Generale, il Direttore Generale ed il Capo di Gabinetto, nel rispetto delle norme del presente regolamento, viene disposta la disciplina operativa delle seguenti attività:

- modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- modalità di espletamento di istruttoria delle richieste di contributo, comprese le modalità di gestione dei flussi documentali;
- modalità di accettazione del contributo e susseguenti adempimenti;
- modalità di presentazione e caratteristiche delle rendicontazioni delle spese sostenute da parte dei beneficiari, con particolare riferimento agli adempimenti di natura fiscale;
- modalità di liquidazione ed erogazione dei contributi;
- modalità di esercizio del potere di verifica e controllo sui soggetti beneficiari, di cui al successivo art. 14;
- modalità procedurali di revoca, rinuncia, riduzione del contributo assegnato e rimodulazione del progetto;

- modalità di gestione dell'albo dei beneficiari, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118;
- ogni ulteriore attività fosse considerato opportuno disciplinare, in conformità a leggi e regolamenti.

2. Della circolare è data opportuna pubblicità nonché espressa comunicazione in sede di assegnazione di contributi non riferita a Bandi.

Art. 14

Verifiche e controlli sui soggetti beneficiari

1. Il Dirigente competente *ratione materiae* ha facoltà di disporre verifiche e controlli anche *in loco*:

- a. sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa;
- b. su tutta la documentazione afferente e giustificativa delle spese sostenute;
- c. sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed auto-certificate;
- d. in generale su tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 15

Revoca, rinuncia, riduzione del contributo e rimodulazione del progetto

1. Il contributo, con provvedimento motivato del dirigente competente, può essere revocato:

- a. se l'iniziativa non abbia avuto luogo entro un anno dalla concessione del contributo;
- b. se l'opera pubblica non sia stata eseguita entro tre anni dalla concessione del contributo;
- c. qualora l'oggetto dell'iniziativa risulti, a rendiconto, difforme da quello di assegnazione;
- d. qualora il totale delle entrate proprie e da contributo, escluso il contributo della Provincia, risulti pari o superiore al totale della spesa documentata;
- e. per la tardiva presentazione del rendiconto, rispetto alle modalità definite nella circolare di cui al precedente art. 13.

2. Il beneficiario ha facoltà di rinuncia al contributo.

3. Si procede, in sede di liquidazione, con atto motivato del dirigente competente, alla riduzione del contributo assegnato in caso di presentazione di consuntivo di spesa inferiore a quello preventivato. Detta riduzione è calcolata al fine di contenere l'entità del contributo entro il limite del 90% della spesa complessiva sostenuta, avuto comunque riguardo ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 10 e, per i contributi in conto capitale, ai commi 3, 4 e 6 del precedente art. 11.

4. L'eventuale rimodulazione del progetto, concordata con l'Amministrazione provinciale, è consentita nei limiti del perseguimento dell'interesse generale valutato

dall'Amministrazione stessa e comunque nei termini percentuali dei precedenti artt. 10 e 11, nonché entro i limiti di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 16
Termini di conclusione dei procedimenti

1. Per l'assegnazione dei contributi mediante le modalità di cui agli artt. 5 e 6 il termine di conclusione del procedimento è stabilito nei relativi bandi o avvisi e non può in ogni caso superare il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza dei bandi o avvisi medesimi.

2. Per l'assegnazione dei contributi mediante le modalità di cui all'art. 8 il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle relative richieste da parte dell'Ente, trascorsi infruttuosamente i quali le richieste si intenderanno non accolte.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17
Documenti di Programmazione

1. In sede di prima applicazione, la Giunta ed il Consiglio Provinciali adeguano i documenti di programmazione già approvati, inserendo gli indirizzi afferenti alla gestione delle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 18
Liquidazione contributi già concessi

1. I contributi concessi in vigenza del precedente Regolamento saranno definiti e liquidati con le norme ivi previste.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2010.